



## **ALLEGATO XV DEL D.LGS 81/08**

### CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI.



1



## DEFINIZIONI E TERMINI DI EFFICACIA.





Si intendono per:

- a) **scelte progettuali ed organizzative**: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il **Coordinatore per la progettazione**, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori,
- b) **procedure**: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;
- c) **apprestamenti**: le opere provvisorie necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;

**Allegato XV D.Lgs 81/08**

2



**CONTINUA DEFINIZIONI**

d) **attrezzature:** qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;


e) **misure preventive e protettive:** gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;

f) **prescrizioni operative:** le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;


g) **cronoprogramma dei lavori:** programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;

*PUNTO 1.1 Allegato XV*

3



**CONTINUA DEFINIZIONI**



h) **PSC:** h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100;

i) **PSS:** il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;

l) **POS:** il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h e art.131 comma 2, lett. c) del D.lgs 163/2006 e successive modificazioni;

m) **costi della sicurezza:** i costi indicati all'articolo 100 del D.Lgs 81/08 nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni.

4

## PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.

2.1.1. Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81/08.

2.1.2 Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

- 1) l'indirizzo del cantiere;
- 2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;
- 3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;



b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi dell'eventuale responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, in riferimento all'area ed all'organizzazione dei cantieri, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;



d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:

- 1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.4;
- 2) all'organizzazione dei cantieri, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4;
- 3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3 e 2.2.4;

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.;

f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.;

g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;






h) **l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori**, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4, e successive modificazioni; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;

i) **la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro** e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;

l) **la stima dei costi della sicurezza**, ai sensi del punto 4.1.;

7



2.1.3. **Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC**, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

2.1.4. **Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto**, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2., è riportato nell'allegato XV.1.

8

## 2.2.CONTENUTI MINIMI DEL PSC IN RIFERIMENTO ALL'AREA DI CANTIERE, ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E ALLE LAVORAZIONI.

2.2.1. **In riferimento all'area di cantiere**, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione:

- a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
- b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:
  - b1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,
  - b 2) al rischio di annegamento;
- c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.



9

2.2.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi:

- a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- b) i servizi igienico-assistenziali;
- c) la viabilità principale di cantiere;
- d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
- e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;
- g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c);
- h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
- i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
- l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
- m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
- n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.



10



2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi:

- a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
- b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
- c) al rischio di caduta dall'alto;
- d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;
- e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
- f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
- g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
- h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.
- i) al rischio di elettrocuzione;
- l) al rischio rumore;
- m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.



11



2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., il PSC contiene:

- a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
- b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).



12

## 2.3.CONTENUTI MINIMI DEL PSC IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI ED AL LORO COORDINAMENTO.



2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed é redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.



13

2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.



14

2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.

2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.



15



Le disposizioni relative al P.S.C. disciplinano le situazioni di interferenza tra le lavorazioni dovute alla presenza simultanea o successiva di più imprese in cantiere. Pertanto, gli articoli suddetti, dettano la disciplina per la redazione del P.S.C. e, dunque, per la valutazione dei rischi e per l'adozione di misure di sicurezza adeguate ai principi delle direttive comunitarie in materia: **principi alla luce dei quali il PSC risulta essenziale per la programmazione, l'organizzazione ed il controllo della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.**

16



## PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO.

### 3.1. - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo

3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.



17

## CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.

### 3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell' articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

a) i **dati identificativi dell'impresa esecutrice**, che comprendono:

- 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
- 2) la **specifica attività e le singole lavorazioni** svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
- 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
- 4) il nominativo del medico competente ove previsto;
- 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;



- 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- b) le **specifiche mansioni**, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
- c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- d) l'**elenco dei ponteggi**, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;




19

- g) l'individuazione delle **misure preventive e protettive**, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
  - h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
  - i) l'**elenco dei dispositivi di protezione individuale** forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
  - l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
- 3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS.



20



La redazione del **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA è obbligatoria sia nel settore pubblico che in quello privato** e va redatto a cura del datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti.

Si individua nel Piano operativo lo strumento gestibile autonomamente da parte di ciascuna impresa, in riferimento al singolo cantiere interessato, in funzione sia della propria organizzazione interna che della propria dotazione tecnologica; **esso deve dare concretezza alle previsioni del piano di sicurezza e di coordinamento, rispetto al quale assume una funzione complementare di dettaglio.**

21

## **STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA.**

### 4.1. - Stima dei costi della sicurezza

4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

- a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
- b) delle **misure preventive e protettive** e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- c) degli **impianti di terra** e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.



22



4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I, del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

4.1.3. La **stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati**, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.



23



4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.

4.1.6. **Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori**, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.

24

## PUNTO 4

L'obiettivo del punto 4 è quello di garantire che le misure, preventive ed organizzative previste nei Piani di sicurezza, in quanto se ne è stimato il valore economico, scomputandolo dai costi generali, vengano interamente messe in atto, in modo da garantire che i lavori siano svolti con il livello di sicurezza richiesto.

Le indicazioni consentono di stimare i costi della sicurezza sia per le opere, pubbliche e private, per le quali è prevista la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, che per tutte le altre opere pubbliche escluse dal predetto obbligo di redazione, nonché in tutti i casi di varianti in corso d'opera.



25

### ALLEGATO XV.1

*Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.*

1. **Gli apprestamenti comprendono:** ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.
2. **Le attrezzature comprendono:** centrali e impianti di betonaggio; betoniere; grù; autogrù; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferrì; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.
3. **Le infrastrutture comprendono:** viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.
4. **I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono:** segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.

26

## ALLEGATO XV.2.



*Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1.*

**1. Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto.**

27

## Piani della sicurezza in edilizia. PSC e POS due piani a confronto.

OS  
FORMAZIONE  
SICUREZZA E  
SALUTE

Nell'ordinamento legislativo esistono più documenti che vanno nella direzione di una pianificazione ai fini della salvaguardia della salute e sicurezza degli operatori.

Nel settore edile sono previsti programmi, documenti di sicurezza, valutazioni inerenti determinati aspetti e piani di sicurezza. **Con il D. Lgs 494/96 e successive modificazioni, si poteva pensare ad una sostituzione di questi documenti tramite l'introduzione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.**

28


 OS5  
FORMAZIONE  
SICUREZZA E  
SALUTE

**Non è così per due motivi:**

1. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento deve essere redatto dal Coordinatore in progettazione, soggetto che non sostituisce quelli previsti dalla legislazione precedente: *che è principalmente il datore di lavoro;*
2. Le diverse norme che si sono avvicendate nel tempo non hanno mai previsto l'abrogazione di quelle precedenti, tipico è il caso della Legge 19 marzo 1990 n° 55.


Ferme restando le precedenti considerazioni, appare chiaro che programmi, documenti di sicurezza e valutazioni devono proporsi nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, per quello che riguarda il Coordinatore in progettazione, nei Piani Operativi di Sicurezza, per ciò che riguarda le imprese.

29

 OS5  
FORMAZIONE  
SICUREZZA E  
SALUTE

**PSC e POS: due piani a confronto.**

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i Piani Operativi di Sicurezza dei cantieri temporanei e mobili, regolati dal D.lgs. 494/96 e successive modifiche e integrazioni, sono documenti redatti da soggetti diversi ed in tempi diversi, ma di cui è indispensabile assicurare l'integrazione e la complementarità, al fine di realizzare una corretta gestione della sicurezza durante l'intero processo costruttivo.



30

Si pongono ovviamente una serie di domande:

A. quale è il grado di dettaglio del PSC ?

B. come deve essere organizzato il PSC, non sapendo a priori quali e quante imprese saranno presenti sul cantiere?

C. quale è la sfera di autonomia dell'appaltatore, all'interno della quale egli deve redigere il suo POS?


31

Vediamo che cosa il PSC non deve essere o non deve contenere:

- non deve essere il documento di valutazione dei rischi dell'azienda;
- non deve essere una enunciazione di norme di sicurezza;
- non deve contenere il piano di rimozione dell'amianto;
- non deve contenere il programma delle demolizioni;
- non deve contenere il progetto o il disegno esecutivo del ponteggio;
- non è una raccolta di schede di analisi di rischi generici;
- non è un crono-programma dei lavori.

32




 OS5  
FORMAZIONE  
SICUREZZA E  
SALUTE

Vediamo invece che cosa il PSC deve essere o deve contenere:

- deve essere un documento comprensibile e di facile consultazione;
- deve essere attinente all'opera da realizzare;
- deve essere un documento che pianifica la sicurezza per tutta la durata del processo costruttivo;**
- deve individuare procedure, apprestamenti e attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori;
- deve fornire prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche.

33

 OS5  
FORMAZIONE  
SICUREZZA E  
SALUTE

Il PSC deve quindi essere innanzitutto un documento esecutivo, da consultare con la necessaria frequenza, sia dal datore di lavoro delle imprese esecutrici o dai rispettivi direttori tecnici di cantiere, sia dal Coordinatore per l'esecuzione.

È a questi due soggetti, infatti, che il PSC viene indirizzato, il primo con l'obbligo di attuarlo, il secondo con l'obbligo di vigilare sulla sua attuazione.

34

**Grande importanza riveste la parte impositiva del documento, quella che descrive gli adempimenti a carico del datore di lavoro dell'impresa esecutrice, cioè le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature che egli deve rispettivamente applicare, installare e utilizzare durante l'intero processo costruttivo.**


**Le prescrizioni devono essere modulate tenendo conto della complessità dell'opera e delle fasi critiche del processo di costruzione e tenendo nella debita considerazione i rischi legati alle incompatibilità delle lavorazioni e all'uso comune di impianti, mezzi logistici e mezzi di protezione collettiva. Dal punto di vista applicativo, il PSC consiste essenzialmente nel capitolo delle prescrizioni.**

35

**Per quanto riguarda il suo grado di dettaglio, le considerazioni da fare sono le seguenti:**

- ✓ il PSC viene redatto durante la progettazione dell'opera e prima della gara di appalto;
- ✓ il PSC deve limitarsi alle prescrizioni attinenti alla sicurezza e salute dei lavoratori e non invadere la sfera di autonomia gestionale e tecnico-organizzativa dell'appaltatore;
- ✓ il PSC deve contenere prescrizioni riguardanti i rischi "aggiuntivi" rispetto a quelli aziendali e "interferenziali" legati alla presenza sul cantiere di più imprese;
- ✓ il PSC deve riguardare lo specifico cantiere temporaneo o mobile e non l'organizzazione della sicurezza interna delle imprese esecutrici.


36



Non potrà quindi definire **la sequenza temporale delle fasi realizzative**, ma piuttosto **una serie di disposizioni** atte a consentire, per ciascuna fase e per il loro complesso, **il rispetto delle misure di prevenzione derivate dalla analisi dei rischi.**

Il PSC, come tutti i piani che si rispettino, dovrà contenere anche **un programma delle azioni di coordinamento e controllo**, cioè la individuazione e pianificazione delle azioni atte a verificare, nei punti nodali della esecuzione, l'effettiva attuazione degli elementi costitutivi del piano. **Tale programma risulterà estremamente utile al Coordinatore per l'esecuzione, che vedrà chiaramente enunciato il complesso delle azioni poste a suo carico ed in tal modo delineata con maggiore chiarezza la sfera delle sue responsabilità.**

37



**Il POS non deve essere o non deve contenere:**

- non deve essere una ripetizione del PSC, anche se limitato alle lavorazioni di pertinenza della specifica impresa;
- non deve essere il Documento di Valutazione dei Rischi Aziendali;
- non deve essere una raccolta generica di schede lavorative;
- non deve essere una ripetizione di norme tecniche di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- non deve essere una enunciazione teorica di buoni propositi.

38

Deve invece essere o contenere:

1. un documento operativo di immediata comprensione, succinto e concreto nel contenuto;
2. deve fare costante riferimento alle disposizioni del PSC riguardanti le fasi ed i lavori di pertinenza della ditta;
3. deve fornire, in maniera dettagliata, le informazioni relative alla organizzazione della sicurezza dell'azienda;
4. deve fornire i dettagli sulle macchine, attrezzature dell'impresa e sulle relative procedure operative;
5. deve individuare i rischi connessi al processo tecnologico applicato allo specifico cantiere e le relative misure prevenzionistiche.

Il POS è il documento redatto dal datore di lavoro della singola impresa esecutrice con riferimento allo specifico cantiere interessato.

Dev'essere complementare e di dettaglio al PSC e, nel caso di subappalto, deve essere coerente con il POS dell'impresa aggiudicatrice, che è tenuta a trasmettere il suo POS alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, prima dell'inizio dei lavori.

Vi saranno quindi tanti POS quante sono le imprese operanti nel cantiere.

Se esiste una impresa appaltatrice principale con vari subappalti, vi saranno un POS principale e [vari] POS in serie rispetto a quello principale ed in parallelo tra di loro.